

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA
MONTAGNA E LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E
FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.- 1°
QUADRIMESTRE 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente

importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

6. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

7. che in data 10.08.2000, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l'ASL della Provincia di Como e l'Ente Lanzo Hospital - Clinica Ortopedica e Fisiatrice - Casa di Cura Privata S.p.A. per la struttura "C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A. di Lanzo D'Intelvi" si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

8. che con la Delibera n. X/4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il 15.01.2016 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2016, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed erogatori per l'anno 2015;

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n. 4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Vista la legge regionale n. 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna - C.F. e P. IVA
00988200143, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

e

Lanzo Hospital - Clinica Ortopedica e Fisiatrice - Casa di Cura Privata S.p.A. C.F. e
P. IVA 00192700136, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto

si conviene e si stipula,

ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il
10.08.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte
successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione
dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel
successivo art 7, integrano il contratto già stipulato il 10.08.2000 in
applicazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di
attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle

strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere “8”, e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione effettiva, secondo la normativa valida per l’anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.16 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per il primo quadrimestre si individua una quota pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2015 relativamente alle attività di ricovero e cura e di quelle di specialistica ambulatoriale, quantificate rispettivamente in **euro 5.833.627,00=** e in **euro 415.374, ,00=**.

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 30.04.2016 in applicazione delle regole previste al capitolo 3.1.2 "Programmazione, negoziazione e contrattualizzazione" della DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di ricovero e cura e quelle relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento

e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 30.04.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le stesse Parti in data 17.07.2000 e a quanto dettagliato nella n.

DGR n. X/4702 del 29.12.2015 e comunque, nel caso di emanazione di norme

legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto,

lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE LANZO HOSPITAL - CLINICA

ORTOPEDICA E FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.

Prof. Lucio Ercolessi

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE